



REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 E SMI.

ART. 1. AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "*Codice dei contratti pubblici*", recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dall'ASP di Ragusa e risulta ispirato al modello regionale pubblicato sulla GURS 33/2018

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

4. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alla correlata normativa in materia di appalti successiva e comunque collegata.

5. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento a normativa sopravvenuta ovvero revocato se la normativa subentrante lo prevedesse ovvero a revisione aziendale.

6. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale e non ha effetto retroattivo.

ART. 2. DESTINAZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) attività del responsabile del procedimento;
- b) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;

Sottoscritto

CGIL

CISL

UIL

Fials

d) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità di lavori/beni ;

g) collaudo statico ove necessario;

h) collaborazione, nell'ambito della struttura di supporto, alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. La struttura di supporto deve essere identificata contestualmente alla identificazione del RUP.

ART. 3. COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri. La restante quota del 20% è destinata, nell'ambito di specifico fondo, all'acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o miglioramento delle dotazioni ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento ovvero per spese di partecipazione, in toto o in parte, a corsi di formazione specifici di personale attinente il Settore Provveditorato, Economato, Tecnico e Direzioni Amministrative Territoriali.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono attribuite al Settore che svolge materialmente la procedura di gara ed esclusivamente al personale di propria competenza ovvero al DEC.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali, imposte e tasse ed ogni altro onere gravante sull'importo da corrispondere.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori/beni/servizi, come segue:

- 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

139.000

6.. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a € 214.000, iva esclusa per le forniture di beni e servizi e di € 350.000 iva esclusa per i lavori.

7. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura di gara ai sensi di legge o regolamento. Non rientrano nella erogazione dell'incentivo le procedure attinenti affidamenti diretti o trattative in privativa industriale.

8. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

9. Partecipa alla ripartizione del fondo il seguente personale con qualifica non dirigenziale in servizio sia a tempo indeterminato che determinato:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni di redazione del progetto;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza – Bacino Sicilia Orientale- Delega Assessoriale);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere a,b,c,d,e,f (struttura di supporto) , nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale. La quota per la remunerazione del personale appartenente a questa categoria viene ricavata, in detrazione, dalla quota del personale che viene supportato di cui ai superiori punti a,b,c,d,e,f.
10. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

Is

Pcs = ----- x Cs

It

Dove: Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico; Is = importo delle strutture; It = importo totale delle opere; Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

ART. 4. ONORARI, DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI

1. Le somme di cui all'art. 3 sono calcolate sull'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La distribuzione delle somme è proposta dal Responsabile della UOC in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
3. La deliberazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del medesimo dirigente della UOC
4. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto dopo l'adozione della delibera di aggiudicazione definitiva .
 - b) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere se previsti), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
5. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non rientra nella determinazione degli incentivi di cui al presente regolamento. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto di qualsiasi natura, l'incentivo viene corrisposto in maniera forfettaria per un valore pari allo 0,1% rispetto alla previsione di spesa a base d'asta e se già attribuito e liquidato viene restituito anche sotto forma di compensazione su ulteriori incentivi dovuti nell'arco dei successivi 12 mesi.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, prima della adozione della delibera di aggiudicazione definitiva, non si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate se non in una quota forfettaria e per un valore pari allo 0,1% .
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato da Amministrazione Sovraordinata o per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2. Se già attribuito e liquidato viene restituito anche sotto forma di compensazione su ulteriori incentivi dovuti nell'arco dei successivi 12 mesi.
9. I valori economici degli incentivi lordi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso. Il dipendente deve dichiarare al proprio Dirigente ad ogni liquidazione di incentivo che rientra in tale limite del 50% pena la immediata e totale restituzione della quota eccedente sul primo e successivi stipendi da ricevere oltre.

ART. 5. SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI ED AMMINISTRATIVE

In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta una quota di incentivo pari alle attività effettivamente svolte come stabilite e calcolate dal Dirigente del Settore di appartenenza.

ART. 6. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RUP sono indicati, su valutazione del Responsabile del Settore di appartenenza, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. ed anche del DL 76/2020 e s.m.i. Il rispetto dei termini è condizione per il riconoscimento dell'incentivo che altrimenti non può essere riconosciuto. La presenza di ricorsi giurisdizionali in sede civile o amministrativa o penale, senza che venga espressamente indicata la sospensione del contratto, non verrà ritenuta valida giustificazione per il mancato rispetto.

ART. 7. PENALITÀ

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate anche sotto forma di compensazione su ulteriori incentivi dovuti nell'arco dei successivi 12 mesi.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima. ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate anche sotto forma di compensazione su ulteriori incentivi dovuti nell'arco dei successivi 12 mesi.

3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate anche sotto forma di compensazione su ulteriori incentivi dovuti nell'arco dei successivi 12 mesi.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Responsabile della UOC e sua diretta assunzione di responsabilità.

5. trascorsi 12 mesi dalla conclusione del procedimento e senza che sia stata disposta la erogazione degli incentivi, gli stessi si riterranno non più esigibili.

ART. 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento trova applicazione esclusivamente per gli approvvigionamenti di Lavori, Beni e Servizi il cui avvio procedurale sia stato formalizzato , con specifico atto o provvedimento equivalente, in data successiva alla sua formale adozione.

Allegato "A" – art. 4, comma 2

**REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113
DEL D.LGS 50/2016 E SMI.**

Valori economici come da scaglioni percentuali previsti all'art.3 del Regolamento

CONTRATTI DI LAVORI

(TUTTI I VALORI SI INTENDONO SINO AD UN MAX DELLA % INDICATA

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	fino a 1,00%
Fase della progettazione definitiva	" " 3,00%
Fase della progettazione esecutiva	" " 5,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)	" " 1,00%
Fase di esecuzione dei lavori	" "10,00%

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. e) **fino a** 5,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara **fino a** 15,00 %

Direzione dei lavori

Direttore dei lavori	fino a 22,00%
Direttore operativo	fino a 16,00%
Ispettore di cantiere	fino a 6,00%

Collaudo tecnico-amministrativo e statico **fino a** 10,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	fino a 3,00%
Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	fino a 3,00%

Allegato "B" – art. 4, comma 2

**REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113
DEL D.LGS 50/2016 E SMI.**

Valori economici come da scaglioni percentuali previsti all'art.3 del Regolamento

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

TUTTI I VALORI SI INTENDONO SINO AD UN MAX DELLA % INDICATA

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	Fino a 10,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	Fino a 10,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara **Fino a 20,00 %**

Direzione dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione	Fino a 28,00%
---------------------------	----------------------

Verifica di conformità **Fino a 13,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	Fino a 9,5 %
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	Fino a 9,5 %